

Approvato dal Consiglio dei Ministri il Decreto crescita

Nella giornata del 4 aprile, il Consiglio dei Ministri ha approvato, con la formula “salvo intese”, il c.d. “Decreto crescita”, con il quale, tra l’altro, è prevista l’introduzione di importanti novità in ambito fiscale.

Con riferimento alle agevolazioni previste per i contribuenti, e facendo affidamento alle bozze di decreto diffuse negli scorsi giorni, giova richiamare, preliminarmente, la prevista **reintroduzione del meccanismo del superammortamento, a decorrere dal 1° aprile 2019 e fino al 31 dicembre 2019, ovvero entro il 30 giugno 2020 ma a condizione che entro il 31 dicembre 2019 sia stato accettato l’ordine di acquisto e sia stato versato il 20% del corrispettivo a titolo di acconto.**

La riproposta agevolazione, con riferimento alla quale è confermata la misura del 30% e l’esclusione per i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all’articolo 164, comma 1, Tuir, presenta tuttavia delle novità rispetto al passato, essendo limitata alla quota di investimenti di importo fino a 2,5 milioni di euro.

La disciplina della **mini-IRES** prevista dalla legge di Bilancio 2019 viene completamente abrogata e sostituita dal decreto Crescita, che prevede un nuovo incentivo volto ad individuare una modalità di tassazione agevolata IRES relativamente semplice e pur sempre con la finalità di agevolare gli utili non distribuiti.

In particolare, le società possono applicare l’IRES con aliquota ridotta del 4% (passa dal 24% al 20%) a decorrere dal 2022 sul reddito d’impresa dichiarato, fino a concorrenza dell’importo corrispondente agli utili di esercizio accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili e nei limiti dell’incremento del patrimonio netto.

Per il 2019 l’aliquota IRES può essere applicata nella misura ridotta del 22,5%, per il 2020 del 21,5% e per il 2021 del 20,5%.

Rilevano gli utili realizzati a decorrere dal 2018 e accantonati a riserva.

Per incremento del patrimonio netto si deve intendere la differenza tra il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio del periodo d’imposta di riferimento al netto degli utili accantonati a riserva, agevolati nei periodi d’imposta precedenti e il patrimonio netto risultante dal bilancio d’esercizio in corso al 31 dicembre 2018.

Per ciascun periodo d’imposta, la parte degli utili accantonati a riserve agevolabili che eccede l’ammontare del reddito complessivo dichiarato è computata in aumento degli utili accantonati a riserva agevolabile dell’esercizio successivo.

L’incentivo è cumulabile con altri eventuali benefici concessi, a esclusione di quelli che prevedono regimi forfetari di determinazione del reddito.

Sempre nell’ambito delle agevolazioni alle imprese viene poi previsto un ulteriore incremento della percentuale di **Imu deducibile dal reddito d’impresa.**

Giova sul punto ricordare che, già con la Legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 12, L. 145/2018) il Legislatore aveva aumentato al 40% la percentuale di deducibilità dell’Imu.

Con il c.d. Decreto crescita si prevede:

- la deducibilità dell’Imu nei limiti del 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (quindi sin dall’anno 2019, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare);
- a regime, la deducibilità dell’Imu al 60%, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 (2020 per i soggetti con esercizio coincidente con anno solare).

Credito d'imposta ricerca e sviluppo

Viene prorogato il riconoscimento del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo in scadenza nel 2020, disponendo che a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2020 (2021) e fino a quello in corso alla data del 31 dicembre 2023, il credito viene attribuito nella misura del 25% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti effettuati nel triennio 2016-2018 (non più 2012-2014).

Incentivi per l'edilizia

Al fine di favorire la permuta dei vecchi edifici con i nuovi, fino al 31 dicembre 2021 sui trasferimenti di interi fabbricati a favore di imprese di costruzione o di ristrutturazione che si impegnano a demolirli e ricostruirli, nonché a venderli nei 10 anni successivi, si applicano le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa di 200 euro.

Se tali condizioni non sono rispettate, le imposte si applicano in misura ordinaria, oltre alla sanzione del 30% e agli interessi di mora che decorrono dalla data di acquisto dell'immobile.

Fatturazione elettronica

Viene esteso anche alle operazioni effettuate con la Repubblica di San Marino l'obbligo della fatturazione elettronica.

Rottamazione ter estesa a entrate regionali e degli enti locali

Viene estesa la possibilità di aderire alla rottamazione ter per le entrate, anche tributarie, delle regioni, province, città metropolitane e comuni, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati negli anni dal 2000 al 2017. Gli enti locali possono stabilire (entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto) l'esclusione delle sanzioni relative a tali entrate.

Gli enti stabiliranno il numero delle rate e la relativa scadenza, che non può superare il 30 settembre 2021, le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di avvalersi della definizione agevolata, i termini per la presentazione dell'istanza di adesione alla definizione.

Contribuenti forfettari

Anche i contribuenti forfettari sono interessati dalle novità previste dal Decreto crescita. La bozza di decreto estende infatti anche ai contribuenti forfettari l'obbligo di effettuare le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

La disposizione, pertanto, semplifica gli adempimenti per i lavoratori dipendenti, i quali non saranno obbligati a presentare la dichiarazione dei redditi; la norma, inoltre, al fine di evitare l'eccessivo impatto fiscale delle ritenute fiscali dei primi mesi del 2019, prevede la possibilità di un loro frazionamento in tre rate mensili.

Eco-bonus – Sisma-bonus

Estremamente rilevanti paiono poi essere i nuovi meccanismi di fruizione dei c.d. "eco-bonus" e "sisma-bonus". In luogo della ordinaria detrazione decennale, i contribuenti potranno infatti ricevere dal fornitore un immediato sconto sul corrispettivo previsto, che potrà essere recuperato dal fornitore stesso sotto forma di credito d'imposta, da utilizzare in compensazione in cinque quote annuali di pari importo.

Ulteriori misure riguardano infine la semplificazione delle procedure per la fruizione dell'agevolazione **Patent Box**, l'incremento delle agevolazioni previste nell'ambito del regime degli impatriati e la riproposizione del c.d. "bonus aggregazioni".

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione o richiesta di chiarimento.

Cordiali saluti,

Studio Casagrande Consulting STP